

**REGOLAMENTO
PER LO SPARGIMENTO SUL SUOLO AGRICOLO DEI
LIQUAMI DERIVANTI
DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**



Foglio notizie:

APPROVATO

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15.04.1994

PUBBLICATO

All'Albo Pretorio per 15 giorni:

- all'adozione della delibera di approvazione dal 26.04.1994

- dopo la conseguita esecutività

dal 24.05.1994

E' DIVENUTO ESECUTIVO

in data 19.5.1994 per decorrenza dei termini (recepito al Co.re.co in data 28.04.1994, prot. n.1681)

ENTRATO IN VIGORE

in data 9.6.1994, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 24.05.1994, per la durata di 15 giorni, dopo l'esame favorevole da parte del Co.re.co, in conformità alla legge 8.6.90, n. 142.-

INDICE
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.1 —DEFINIZIONI	pag. 3
Art. 2 — CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E CARICHI MASSIMIDI LIQUAME AMMISSIBILE	pag. 3
Art. 3 — ADEMPIMENTI PREVISTI DALL' ALLEGATO "D" AL P.R..R.A.	pag. 4
Art. 4— STOCCAGGIO	pag. 5
Art. 5— DISTRIBUZIONE DEI LIQUAMI	pag. 6
Art. 6— DIVIETI	pag. 6
Art. 7— ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	pag. 7
Art. 8— SANZIONI AMMINISTRATIVE	pag. 7
Art. 9— DISPOSIZIONI FINALI	pag. 7
Art. 10— PUBBLICITA'	pag. 7

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina lo smaltimento e lo spargimento sul suolo agricolo dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici .—

2) Lo spargimento sul suolo agricolo di liquami zootecnici e/o di frazioni derivanti dal loro trattamento è consentito solo al fine di garantire una migliore produttività dei terreni.—

3) La quantità di liquami zootecnici impiegabili deve essere rapportata al contenuto di elementi nutritivi presenti nei liquami stessi, alle necessità nutrizionali della coltura in atto, alla natura del suolo e del sottosuolo, al tipo e alla profondità della falda, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente. —

4) L'impiego di liquami zootecnici deve essere privilegiato rispetto all'uso di altri fertilizzanti e/o ammendanti di sintesi.—

5) In tutte le fasi di smaltimento di cui al presente regolamento, le ditte dovranno rispettare quanto previsto dall'allegato D al Piano regionale di Risanamento Acque (provvedimento del Consiglio Regionale in data 1 settembre 1989, n 962), come da D.6R. 26 giugno 1998, n 3733 e dalla circolare esplicativa n 20 del 18 maggio 1993.—

Art. 1 DEFINIZIONI

1) Per liquame zootecnico si intende il materiale costituito da deiezioni liquide o solide o loro miscele, dalle perdite di abbeveraggio e dalle acque di lavaggio provenienti da allevamenti zootecnici privi di lettiera o da insediamenti assimilabili, anche se sottoposte al trattamento di cui al successivo art. 4 (stoccaggio), ivi compresi i fanghi provenienti da detti trattamenti .—

2) Non sono considerati liquami zootecnici ai fini della presente normativa :

- le frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame;
- le deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici su lettiera o allo stato brado;

- i materiali ottenuti per fermentazione aerobica e anaerobica. di frazioni solide e/o fanghi miscelati con frazioni ligneo—cellulosiche e altri materiali selezionati a matrice organica di provenienza agricola.
Per questi materiali si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione 4.2.1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, ovvero la normativa in materia di fertilizzanti—ammendanti .—

3) Per suolo adibito a uso agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente è utilizzata per l'alimentazione umana o animale o per processi di trasformazione agro—industriale, ovvero qualsiasi altra superficie sulla quale debba essere o sia in atto pratica agricola o di silvicoltura.—

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E CARICHI MASSIMI DI LIQUAME AMMISSIBILE

1) Il territorio comunale di CAORLE ricade nell'ambito VE2 "Basso Piave", fascia costiera, del P.R.R.A. ed in zona "C" ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.G.R. 26 giugno 1992, n. 3733.—

2) In esso è quindi ammessa la distribuzione dei liquami nelle aree ammesse allo smaltimento (vedi art. 1 del presente regolamento) nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:

- 15 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per gli allevamenti avi—cunicoli;
- 24 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
- 30 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per gli altri allevamenti.

Art. 3

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ALLEGATO "D" al P.R.R.A.

1) Lo spargimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo, costituisce pratica agronomica e pertanto deve avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, ossia la massima efficacia di assorbimento dei nutrienti.—

2) E' vietato lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni gelati o saturi d'acqua.—

3) Gli allevatori, singoli od associati che utilizzano esclusivamente terreni propri per lo spargimento dei liquami, nei limiti indicati al precedente art. 2, sono tenuti a dichiarare preventivamente alla Provincia, e per conoscenza al Comune, l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento.—

4) Sono considerati "terreni propri" quelli condotti qualsiasi titolo nonché vincolati da rapporti associativi cooperativistici .—

5) Gli allevatori singoli o associati, che utilizzano anche terreni altrui, per lo spargimento dei liquami zootecnici nei limiti indicati al precedente art. 2, sono tenuti a dichiarare alla Provincia, e per conoscenza al Comune, preventivamente all'attività di spandimento, l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento nonché trasmettere formale atto di assenso allo spargimento dei conduttori dei fondi.—

6) Gli allevatori singoli o associati che intendono utilizzare quantità di liquami superiori a quelle corrispondenti ai limiti di carico di cui all'art. 2 devono compilare il piano di concimazione aziendale ai sensi dell'art. 6 del D.6.R. n° 3733 del 26 giugno 1992.

Quantità superiori di liquami possono essere sparse quando siano stati trattati da apposito impianto per la separazione delle deiezioni (vagliatura + 10%, separazione centrifuga + 20%, separazione a pressa + 25%).—

7)La comunicazione di cui ai precedenti commi costituisce autorizzazione al trasporto e spargimento dei liquami zootecnici .—

Art. 4 STOCCAGGIO

1) I liquami vanno stoccati secondo quanto stabilito dalla D.R.G. 26 giugno 1992, n 3733 e comunque in vasche a tenuta stagna della capienza utile complessiva non inferiore al liquame prodotto dall'insediamento di 4 mesi per tutti gli allevamenti e di 6 mesi per allevamenti suini ed avicoli in relazione al tipo di allevamento e in relazione alle esigenze colturali delle singole aziende.—

2) Il letame non maturo va stoccato in apposite concimaie a tenuta con muretto di contenimento, dimensionate in funzione della produzione dell'allevamento e dell'utilizzo agronomico di detto fertilizzante, nonché dotate di vasche di raccolta del colaticcio .—

3) Nel caso siano adottate particolari tecnologie di trattamento dei liquami zootecnici, tali da accelerare i processi di maturazione, deve

comunque essere garantita una permanenza effettiva dei liquami stessi per un periodo non inferiore a 60 giorni prima dello spargimento, fatte salve le esigenze agronomiche delle colture.—

Art. 5 **DISTRIBUZIONE DEI LIQUAMI**

1) Lo spargimento dei liquami idonei alla fertilizzazione dei terreni adibiti a tale pratica, deve avvenire rispettando le seguenti regole:

- il percorso dei mezzi che trasportano i liquami dovrà avvenire possibilmente senza perdite nella sede stradale;
- nel mesi di luglio ed agosto lo spargimento può avvenire di primo mattino e nelle tarde ore pomeridiane (nessun limite d'orario è imposto per lo smaltimento con dispositivi interratori)
- eccettuato il caso del le colture in atto, effettuato lo spargimento delle dei deiezioni, si deve procedere nel più breve tempo possibile all'aratura o interramento;

lo spargimento dovrà essere compatibile ed in funzione delle normali operazioni agronomiche, effettuato nel minor tempo possibile.-

Art. 6 **DIVIETI**

1) Fatto salvo quanto previsto all art. 4 punto 1 dell' alledato D al P.R.R.A. e dall art . 6 punto 1 del D.P.R n. 236 del 24 maggio 1988, è fatto divieto di spargere liquami nei seguenti siti:

- area di rispetto dalle singole abitazioni con raggio di 25 mt . con una possibile riduzione previo assenso dell'interessato;
- luoghi di culto, cimiteri monumenti: aree di rispetto con raggio di 25 mt.;
- area di cave non ripristinate all'uso agricolo con fascia di. rispetto di 5 mt.;
- pozzi pubblici di alimentazione ad uso civile con rispetto di 200 mt. dal punto di captazione, fatte salve deroghe previste dalle normativa regionale;
- corsi d'acqua: fascia di rispetto dai cigli di 5 mt per lato;

- canali in terre incassati: *fascia* di rispetto di 5 mt.
- aree con pendenza media superiore al 15 %;
- terreni acquitrinosi ;
- zone calanchi ve, goline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di 10 mt.

Art. 7

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione dell'organo superiore a norma di legge e successiva esecutività.—

Art. 8

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) La vigilanza sul rispetto dei limiti e dei divieti di cui all'allegato D al P.R.R.A. spetta alla Provincia, che si avvale dei modi e delle strutture indicate all'art. 8 della Legge Regionale 16 aprile 1985, n 33;

- 2) In caso di violazione delle norme fissate dalla presente normativa si applicano le sanzioni previste all'art. 65 della L.R. 3371985.—

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente regolamento è redatto nel rispetto ed in conformità delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare di quanto prescritto dall'allegato D del P.R.R.A.—

- 2) Qualora intervengano, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, modifiche ed integrazioni delle leggi nazionali e regionali, oppure ai loro regolamenti di attuazione ed esecuzione, gli articoli del presente in contrasto con le nuove disposizioni saranno automaticamente abrogati.—

Art. 10

PUBBLICITA'

- 1) Il Comune assicura la più ampia divulgazione del regolamento.—

2) Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'Amministrazione.—